



COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO PER
I SERVIZI COMUNALI
DI ASSISTENZA ED
INTEGRAZIONE SOCIALE

Approvato con delibera di C.C. n.48 del 29.11.2018

INDICE

CAPO I

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento;
- Art. 2 - Finalità;
- Art. 3 - Obiettivi dei servizi socio assistenziali;
- Art. 4 - Prestazioni, servizi ed interventi;
- Art. 5 - Destinatari dei servizi e degli interventi;
- Art. 6 - Compiti gestionali in materia socio - assistenziale.
- Art. 7 - Finanziamenti dei servizi;

CAPO II

- Art. 8 - Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) e Indicatore della Situazione Economica - Equivalente (I.S.E.E.);
- Art. 9 - Definizione del minimo vitale
- Art. 10 - Composizione del nucleo familiare

CAPO III

- Art. 11 - Assistenza economica
- Art. 12 - Condizione di esclusione
- Art. 13 - Parenti tenuti agli alimenti
- Art. 14- Modalità di presentazione della domanda
- Art. 15 - Istruttoria della domanda
- Art. 16 - Assistenza domiciliare anziani e/o invalidi (SAD)
- Art. 17 - Servizio pasti a domicilio per anziani e/o invalidi
- Art. 18 - Assistenza domiciliare minori (ADM)
- Art. 19 - Contributi a parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza CDD, CSE, SFA, ed inserimento in RSD
- Art. 20 - Contributi economici per affidi di minori a famiglie
- Art. 21 - Asilo nido
- Art. 22 - Scuola dell'Infanzia paritaria
- Art. 23 - Servizi scolastici
- Art. 24 - Aggiornamento minimo vitale, tariffe e percentuali di contribuzione
- Art. 25 - Applicazione e decorrenza
- Art. 26 - Rinvio ad altre norme

CAPO I

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento:

- a) disciplina le modalità di accesso agevolato per le attività e le prestazioni che il Comune di Marcallo con Casone esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e dei servizi alla persona, attribuiti ai Comuni dalle normative statali e regionali vigenti;
- b) costituisce la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi erogati nell'ambito dei suddetti settori;
- c) definisce principi e criteri tesi ad assicurare un prelievo tariffario equo agli utenti nel concorso al costo dei servizi a domanda individuale nel settore sociale e scolastico;
- d) individua, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 3 Maggio 2000, n. 130, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, prevedendo criteri differenziati di compartecipazione alla spesa in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia.

Articolo 2 – Finalità

Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti i servizi sociali, nell'ambito del proprio territorio.

La titolarità gli deriva dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.P.R. n. 267/2000, dalla Legge 328/2000 e relative norme di attuazione, nonché dal proprio statuto.

Il Comune esercita le suddette funzioni in corrispondenza delle finalità primarie relative alla qualità della gestione, al livello della spesa ed ai rapporti con i cittadini.

I procedimenti in materia di interventi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente Regolamento sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione, dell'acquisizione diretta dei documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché dei controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi oggetto del presente regolamento avvengono nell'osservanza delle disposizioni di legge che determinano la tutela della riservatezza.

Articolo 3 – Obiettivi dei servizi socio-assistenziali

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi socio assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio assistenziali nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;

- Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale, realizzano l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- Recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendo l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- Vigilare sulla condizione minorile;
- Promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Articolo 4 – Prestazioni, servizi e interventi

Nell'ambito delle proprie competenze in campo socio assistenziale, e allo scopo di favorire il superamento delle condizioni di disagio economico che compromettono l'integrazione sociale dell'individuo, si attivano interventi e vengono offerti servizi, anche a domanda individuale, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, e specificatamente:

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

- Assistenza economica;
- Assistenza domiciliare anziani e/o invalidi (SAD);
- Pasti a domicilio per anziani e/o invalidi;
- Assistenza domiciliare minori (ADM);
- Contributi a parziale copertura delle spese sostenute per il pagamento delle rette di frequenza di CDD, CSE, SFA e inserimento in RSD
- Contributi economici per affidi di minori a famiglie

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

- Asilo Nido;
- Scuola dell'infanzia paritaria

SERVIZI SCOLASTICI

- Refezione scolastica;
- Trasporto alunni;
- Servizi di pre e post scuola
- Servizio di mensa assistita

I cittadini ammessi a fruire dei servizi o delle prestazioni socio assistenziali, anche a domanda individuale, sono tenuti a corrispondere un contributo di partecipazione, così come di seguito specificato per ciascun servizio e/o prestazione.

Articolo 5 – Destinatari dei servizi e degli interventi

I servizi socio assistenziali sono messi a disposizione dei cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Marcallo con Casone ed in particolare di coloro che versano in stato di bisogno o sono venuti a trovarsi in situazione di rischio e/o emarginazione.

Per i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel comune di Marcallo con Casone, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti del Comune o dello Stato di appartenenza, è possibile derogare al dettato di cui al precedente comma.

La richiesta di servizi e/o prestazioni per i minori deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o da chi ne esercita la patria potestà.

Per alcuni servizi, quali i servizi scolastici, è consentita la frequenza anche da parte di utenti non residenti, dietro corresponsione della tariffa massima stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con delibera di approvazione delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale.

Articolo 6 – Compiti gestionali in materia socio assistenziale

Tutti gli atti gestionali relativi agli interventi disciplinati dal presente Regolamento, spettano al Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi alla Persona, sulla base di stanziamenti, indirizzi e criteri prefissati dagli organi politici.

Articolo 7 – Finanziamenti dei servizi

Il finanziamento dei singoli servizi curati dal Comune avviene in base alla disponibilità di bilancio con imputazione delle spese ai relativi capitoli e con riferimento agli appositi contributi erogati dallo Stato e dalla Regione.

CAPO II

Articolo 8 – Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) e Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

La situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali agevolati è determinata con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.).

La situazione economica del nucleo familiare si ottiene sommando:

- L'indicatore della situazione reddituale;
- L'indicatore della situazione patrimoniale.

Per quanto concerne l'utilizzo dell'I.S.E e dell'I.S.E.E nelle prestazioni o servizi sociali o assistenziali si rimanda ad apposito Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate approvato con atto di Consiglio Comunale n. 7 del 07.04.2016

Articolo 9 - Definizione del minimo vitale

Il Minimo Vitale per una persona corrisponde alla pensione minima INPS per lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1° gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina il Minimo Vitale.

Per "Minimo Vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Minimo Vitale viene aggiornato annualmente.

Il suddetto limite di M.V. individuato definisce la soglia al di sotto della quale:

- i servizi possono essere erogati gratuitamente;
- vengono attuati gli interventi di sostegno economico.

Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con I.S.E inferiore o uguale al minimo vitale, pertanto, è riconosciuto il massimo beneficio economico applicabile.

Articolo 10 – Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare preso a riferimento per la valutazione della situazione economica di coloro che fanno richiesta dei servizi di cui al presente Regolamento è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. Nello specifico il nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 – comma 2 – del D.P.C.M. 221/99 è composto dal richiedente le prestazioni agevolate, dai componenti della famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. Per famiglia anagrafica si intende, ai sensi dell'art 4 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989, quella risultante nello stato di famiglia e cioè l'insieme di "persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".

Ai sensi dell'art. 1 bis, comma 7, del DPCM 4.04.2001 n. 242, trovano una regolamentazione specifica le seguenti fattispecie:

A) per i servizi domiciliari rivolti agli anziani:

al fine di incentivare la permanenza degli anziani nel proprio contesto socio-affettivo, garantendone contemporaneamente l'autonomia, le persone di età superiore a 65 anni conviventi possono scegliere – limitatamente ai fini del calcolo dell'ISEE – di costituire un nucleo familiare autonomo, e richiedere l'agevolazione all'accesso delle prestazioni con riferimento esclusivamente alla propria situazione economica. L'anziano non può comunque costituire un nucleo familiare autonomo rispetto al coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

B) per i servizi rivolti ai minori:

nel caso di genitori separati legalmente o divorziati, il reddito considerato è quello del nucleo familiare come definito al primo comma del presente articolo, al quale va sommato il reddito derivante dagli assegni di mantenimento versati dall'ex coniuge per il minore.

C) per i servizi rivolti a persone con disabilità grave permanente (con certificazione A.S.L.) e per anziani non autosufficienti (invalidità 100% con diritto all'indennità di accompagnamento):

in relazione alle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali erogate a domicilio o in ambiente residenziale (a ciclo diurno o continuativo), la determinazione di eventuali contributi al costo dei servizi viene effettuata in base alla situazione economica del solo assistito.

CAPO III

Articolo. 11 – Assistenza economica

L'erogazione di contributi finanziari è finalizzata a fornire un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli a carico.

Il contributo si pone dunque quale strumento volto al superamento di difficoltà diverse, che all'interno di un percorso di integrazione sociale, certificato e concordato con i servizi sociali comunali, deve mirare al superamento dello stato di bisogno ed al raggiungimento o al recupero della completa autonomia della persona: in particolare, gli interventi tendono all'eliminazione delle condizioni di marginalità delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'acquisizione dell'autonomia economica. L'assistenza economica di cui al presente articolo non potrà comunque avere durata superiore ai due anni.

Rientrano tra gli interventi di sostegno economico i contributi erogati per le finalità sotto riportate:

A) il “SUSSIDIO DI MINIMO VITALE” è teso a garantire al nucleo i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali (alimentazione, abbigliamento, spese sanitarie, igiene della persona e conduzione della casa), mediante l'erogazione di somme di denaro, qualora la situazione economica familiare fosse al di sotto della soglia di Minimo Vitale così come definito all'art. 9.

Il contributo da erogarsi quale integrazione di reddito insufficiente viene definito dalla differenza tra il parametro di Minimo Vitale e l'ISEE. In ogni caso il sussidio non potrà essere superiore a € 200,00 mensili.

Le prestazioni sono erogate mensilmente e possono essere concesse per un periodo massimo di sei mesi, sono reiterabili esclusivamente a seguito di verifica da parte dell'Assistente Sociale del perdurare del bisogno.

B) il “CONTRIBUTO ECONOMICO” è teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia e delle persone dovuto a cause straordinarie, mediante l'erogazione “una tantum” di somme di denaro.

Possono essere erogati contributi “una tantum” per far fronte ai seguenti oneri:

- spese sanitarie per cure onerose, prolungate e indifferibili, qualora non siano coperte da altri Enti o spese comunque connesse alla salute della persona;
- bollette, utenze varie;
- rette dei servizi a favore di minori o anziani;
- spese a fronte di acquisto di testi scolastici, qualora non attribuite da altri Enti ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
- oneri ordinari o straordinari che in conseguenza di particolari situazioni di necessità ed urgenza, il richiedente non sia in grado di sostenere, previa valutazione sociale.

La concessione di contributi “una tantum” è subordinata alla presentazione della documentazione specifica, relativa ai suddetti oneri (certificati medici, fatture, bollette etc.) e alla verifica della necessità del servizio e del suo effettivo utilizzo.

L'ammontare del contributo erogato verrà liquidato in un'unica soluzione e non potrà di norma eccedere la cifra di € 1.000,00 annui.

Si applicano i seguenti criteri per la quantificazione dell'ammontare dei contributi:

- se l'ISEE del nucleo familiare è inferiore al 50% del parametro di M.V., le spese di cui ai punti precedenti potranno essere interamente coperte, previa valutazione sociale del caso e predisposizione di apposita relazione sociale.
- se l'ISEE del nucleo familiare è superiore al 50% del parametro di M.V. si darà luogo ad una parziale copertura degli oneri sostenuti, per un ammontare pari al 50%, previa valutazione sociale del caso e predisposizione di apposita relazione sociale.

C) "L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI" è tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un servizio erogato dal Comune.

Nel caso in cui la valutazione di carattere sociale, rilevasse la necessità di fruizione di un servizio erogato dal Comune in ambito socio-assistenziale o socio-educativo, per il quale il nucleo familiare non sia in grado di sostenere gli oneri, potrà essere stabilita la fruizione gratuita o agevolata al servizio in oggetto, previa predisposizione di apposita relazione da parte dell'Assistente Sociale.

Restano in questo caso vincolanti i criteri di carattere economico adottati con il presente atto.

La valutazione di natura economica sarà accompagnata, per ogni contributo, da una valutazione di carattere sociale, con la finalità di predisporre un progetto di massima, articolato con interventi non solo di natura economica, che tengano conto in particolare dei legami interni al nucleo familiare, e finalizzato al superamento della situazione di difficoltà del nucleo stesso.

Particolare attenzione viene posta nei confronti delle seguenti categorie:

- anziani soli in condizione di bisogno economico
- nuclei monoparentali
- nuclei in cui il capofamiglia ha un'occupazione saltuaria e sono presenti dei figli minori
- nuclei con componenti che hanno gravi problemi comportamentali quali tossicodipendenze, alcolismo, handicap gravi, malati, inabili e simili

In casi straordinari di necessità ed urgenza, di natura economica e sociale, non contemplati dai precedenti criteri, si potrà dare luogo all'erogazione di un contributo straordinario, deliberato con apposito atto della Giunta Comunale previa motivata e circostanziata relazione dell'Assistente Sociale, anche al di fuori dei limiti contemplati nel presente Regolamento.

Articolo. 12 – Condizioni di esclusione

Lo stato di bisogno di cui all'articolo precedente non è dichiarabile in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) reddito superiore ai parametri minimi fissati dal Minimo Vitale, salvo le circostanze particolari di cui all'ultimo comma del precedente articolo 11;
- b) esistenza di parenti tenuti agli alimenti che, di fatto, possano provvedere a garantire il Minimo Vitale;
- c) reddito non accertabile, o per il quale sia stata verificata una dichiarazione sostitutiva non corrispondente a verità;
- d) mancanza di un progetto condiviso con i servizi sociali comunali ed accettazione dello stesso da parte del soggetto "fragile".

L'Amministrazione si riserva di escludere dai benefici economici, o di sospendere l'erogazione di eventuali contributi, nei confronti di coloro che, senza adeguata motivazione, rifiutino opportunità lavorative, progetti socializzanti condivisi con i servizi e altre proposte atte al superamento del bisogno contingente.

Articolo. 13 – Parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 443 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Articolo. 14 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo deve essere presentata per iscritto all'Ufficio Servizi Sociali, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8 (DSU)

Gli operatori dell'Ufficio sono tenuti a prestare aiuto ai richiedenti nella compilazione della necessaria modulistica, qualora gli stessi non ne fossero oggettivamente in grado.

Il Comune ha facoltà di chiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Articolo. 15 – Istruttoria della domanda

L'Ufficio Servizi Sociali è incaricato dell'istruttoria preliminare del caso, tenendo conto dei criteri e delle condizioni stabilite dai precedenti articoli del presente Regolamento.

La definizione dei casi e la conseguente decisione di ammissione o diniego è formulata da una commissione composta da:

- Responsabile dell'Area Affari generali e Servizi alla Persona (che la presiede);
- Assistente Sociale;
- Assessore alla partita;
- Funzionario Amministrativo Area Servizi alla Persona (con funzioni verbalizzanti).

In presenza di particolari situazioni, potrà essere richiesto l'intervento di esperti esterni.

La commissione adotta i propri provvedimenti sulla base di una valutazione globale del caso, ai sensi dei criteri e degli indirizzi di cui ai precedenti articoli. Di ogni seduta della commissione viene redatto un verbale in forma sintetica riportante le decisioni assunte e le relative motivazioni.

Le situazioni la cui particolarità fosse tale da esulare dalle competenze della suddetta Commissione verranno rimesse, dopo aver consultato servizi sovra comunali e/o specialisti già coinvolti nel caso, all'Assessore competente, che trasmetterà gli atti relativi all'attenzione della Giunta Comunale, per la definitiva decisione del merito.

Al fine di procedere ad un approfondito esame e definizione della situazione del richiedente, il competente Ufficio comunale potrà convocare lo stesso per un colloquio teso ad accertare e chiarire tutti gli elementi inerenti al caso; la mancata presentazione al colloquio, o il rifiuto di fornire le informazioni richieste senza adeguata motivazione, costituisce in ogni caso causa di decadenza della domanda di contributo.

I contributi economici saranno erogati mediante determinazione del Responsabile area Affari Generali e servizi della Persona.

Il provvedimento di erogazione o motivato diniego del contributo dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al protocollo del Comune.

Articolo 16 – Assistenza domiciliare anziani e/o invalidi (SAD)

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio assistenziale rese al domicilio di perone anziane (intendendo per tali le persone di età superiore ai 65 anni), di persone disabili e di coloro i quali non esercitano alcuna attività lavorativa per sopravvenuta invalidità.

Il Comune utilizza per fornire i servizi di cui sopra, Cooperative all'uopo individuate mediante espletamento di gara di appalto e chiede all'utente una partecipazione alle spese mediante il pagamento di una quota fissata sulla base dell'I.S.E.E. e stabilita annualmente dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe dei servizi sociali.

Il servizio di assistenza domiciliare verrà attivato previa presentazione di domanda su apposita modulistica, alla quale andrà allegata la dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita all'art. 8 del presente Regolamento.

L'Ufficio può richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda. Il diniego della documentazione richiesta comporta il pagamento della quota massima di partecipazione prevista.

Le tariffe, di cui al servizio indicato nel presente articolo vengono determinate annualmente dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe dei servizi sociali.

Articolo 17 – Servizio pasti a domicilio per anziani e/o invalidi

E' stato istituito il servizio di somministrazione pasti caldi agli anziani e/o invalidi, per il quale viene fissata a carico degli utenti una tariffa sulla base dei costi di gestione stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

L'istanza per l'attivazione del servizio del posto a domicilio deve essere presentata su apposita modulistica proposta dall'ufficio competente.

L'attivazione del servizio avverrà nell'arco di una settimana dalla data di presentazione dell'istanza al Protocollo del Comune. Per la sospensione del servizio sarà necessario presentare formale richiesta scritta al protocollo del Comune. La disattivazione avverrà entro cinque giorni lavorativi, dalla data di presentazione della comunicazione di sospensione al Protocollo del Comune.

Articolo 18 – Assistenza domiciliare minori (ADM)

Il servizio di assistenza domiciliare minori è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio educative rese al domicilio di minori, a seguito di richiesta pervenuta da parte della famiglia oppure dei servizi che hanno in carico il minore stesso (T.M., T.O., S.T.M.F.)

Il Comune utilizza per fornire i servizi di cui sopra, Cooperative all'uopo individuate mediante espletamento di gara di appalto e chiede all'utente una partecipazione alle spese mediante il pagamento di una quota fissata sulla base dell'I.S.E.E. e stabilita dalla giunta Comunale.

Il servizio di assistenza domiciliare verrà attivato o su richiesta del servizio sociale professionale comunale oppure su richiesta del Servizio Tutela Minori e Famiglia.

Le tariffe di compartecipazione, di cui al servizio indicato nel presente articolo verranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale ed approvate nella delibera di approvazione tariffe servizi sociali.

Articolo 19 – Contributi a parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza di CDD, CSE e SFA e inserimento in RSD

Per i nuclei familiari che hanno uno o più componenti inseriti in CSE, CDD, SFA o Cooperative Sociali, il Comune di Marcallo con Casone riconosce un contributo economico a parziale copertura

delle spese sostenute per il pagamento delle rette, determinato annualmente dalla Giunta Comunale ed approvato con la delibera di approvazione delle tariffe dei servizi sociali.

Articolo 20 – Contributi economici per affidi di minori a famiglie

Il Comune, così come previsto dalla L. 184/83, sostiene i progetti di affido finalizzati alla cura ed all'educazione dei minori allontanati dalla famiglia su disposizione dell'autorità giudiziaria ed ai quali la famiglia d'origine non sia in grado di provvedere.

Sono pertanto destinatarie del contributo le famiglie che accolgono un minore durante tutto l'anno o durante il periodo di vacanza.

Qualora il minore sia collocato presso parenti entro il IV grado, equiparando il nucleo alla famiglia naturale allargata, l'importo del contributo viene determinato uniformemente ai contributi economici ordinari.

Negli altri casi l'entità del contributo viene proposta dall'Assistente Sociale sulla base del progetto educativo e pedagogico redatto per l'affido.

La stessa concorderà con i genitori naturali l'eventuale partecipazione economica parziale o totale degli stessi.

Articolo 21 – Asilo Nido

Il Comune di Marcallo con Casone promuove un'attività di sostegno alle famiglie, favorendo l'armonico sviluppo della personalità infantile e rimuovendo gli impedimenti all'accesso della donna al mondo del lavoro ovvero alleviando la condizione della donna lavoratrice fornendo un efficace servizio di assistenza psicopedagogica, sia mediante un sostegno diretto alle famiglie con figli che frequentano l'Asilo Nido sia attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Asilo Nido di Marcallo con Casone.

Il contributo mensile a parziale copertura delle spese sostenute per il pagamento della retta, verrà approvato con apposito atto della Giunta Comunale.

Articolo 22 – Scuola dell'Infanzia paritaria

L'Amministrazione Comunale, a seguito di apposita convenzione sottoscritta con le locali scuole materne, partecipa al pagamento delle rette per i minori frequentanti sulla base del reddito calcolato con l'Indicatore Economico definito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sulla base delle convenzioni che verranno approvate con atto di Giunta Comunale e sottoscritte annualmente, l'Amministrazione comunale stabilirà la percentuale di copertura delle rette.

Articolo 23 – Servizi Scolastici

Gli alunni che usufruiscono dei servizi scolastici sono tenuti al versamento di una quota di partecipazione fissata sulla base dell'I.S.E.E. e stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Le tariffe infatti vengono determinate annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei costi di gestione e delle disponibilità di bilancio in fase di predisposizione del bilancio e si rimanda al Regolamento dei Servizi Scolastici approvato con atto del Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2014 e successive modifiche ed integrazioni

In ogni caso il Minimo Vitale costituisce la soglia di reddito al di sotto della quale alcuni servizi, ritenuti di particolare rilievo sociale, possono essere erogati gratuitamente.

Negli altri casi, le tariffe sono definite in rapporto al costo dei servizi e sono determinate in base a scaglioni di reddito con percentuale di recupero differenziata per ogni singolo servizio. Tali tariffe verranno definite annualmente dalla Giunta Comunale ed approvate con apposita deliberazione sulle tariffe dei servizi a domanda individuale.

Articolo 24 – Aggiornamento del Minimo Vitale, tariffe e percentuali di contribuzione

Il minimo vitale viene aggiornato annualmente in base alla pensione minima INPS per lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1° gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina il Minimo Vitale. Le tariffe riportate nel presente Regolamento e la determinazione del costo dei servizi considerati, sono suscettibili di variazione in base alla deliberazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale, adottate annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 25 – Applicazione e decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e si applica comunque fino all'approvazione del successivo.

Qualsiasi norma attualmente in vigore in contrasto con il presente Regolamento viene abrogata dalla data di pubblicazione dello stesso.

Articolo 27 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.